

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 6-12110

Definizione procedure e criteri di finanziamento per il miglioramento della rete dei canili pubblici e la promozione della realizzazione dei parchi gatti. Revoca DGR n. 65-6578 del 8.7.2002.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Nel quadro degli interventi di attuazione della Legge 14/8/1991 n. 281 e della L.R. 34/93 per la tutela ed il controllo degli animali di affezione e la corretta convivenza tra uomo e animale, la tutela della salute pubblica e il rispetto delle esigenze del benessere animale, con D.G.R. n. 49-1390 del 20/11/2000 si era stabilito di dare priorità all'asestamento della rete dei canili pubblici, con l'ultimazione della realizzazione di strutture o opere di miglioramento di quelle già esistenti.

Con successiva DGR n. 65-6578 del 8/7/2002, la Regione individuava i criteri di finanziamento per la realizzazione di canili pubblici, attraverso progetti di nuova concezione che prevedessero un habitat più naturale ed in armonia con l'ambiente circostante, l'integrazione dei canili in aree verdi, una sistemazione dei cani che privilegiasse il benessere, la tranquillità e la giusta presentazione per l'affidamento, la presenza di strutture idonee per favorire incontri sull'educazione sanitaria per le tematiche relative agli animali d'affezione. Tali progetti potevano riferirsi a canili di osservazione sanitaria già esistenti, da riadattare, o a nuovi impianti, purchè con un bacino di utenza ampio.

Nel corso degli anni svariati progetti sono stati realizzati, migliorando la rete dei canili pubblici che consta oggi di 29 impianti finanziati; tuttavia esistono ancora aree sguarnite di impianti pubblici, nelle quali i comuni ricorrono a varie forme di convenzione con canili privati (n. 21 canili) o non sono dotati di un servizio adeguato per il controllo del randagismo.

La L. 281/91 comporta l'assegnazione annuale di contributi statali che, ai sensi dell'art. 3, devono essere erogati ai comuni per gli interventi di competenza: è pertanto necessario definire i criteri e le procedure con cui tali contributi possano essere messi a disposizione dei comuni per l'ulteriore miglioramento della rete dei canili pubblici e per la realizzazione di strutture atte ad ospitare gatti randagi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 4359/93.

In via subordinata tali criteri e procedure devono essere stabiliti anche per l'acquisizione temporanea d'uso e l'adeguamento di un reparto ad uso pubblico convenzionato di impianti privati per il ricovero di animali di affezione di associazioni senza fini di lucro.

In attuazione di tali premesse, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di stabilire le procedure per la presentazione delle domande di contributo regionale così come indicate nell'allegato 1. Le domande dovranno essere presentate all'assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte entro il mese di aprile di ciascun anno;
- di assegnare al Settore Prevenzione veterinaria dell'Assessorato Tutela della salute e sanità la valutazione dell'appropriatezza del progetto sottoposto dai comuni singoli o associati, verificando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 e acquisito il parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente;
- di stabilire che i contributi possano essere assegnati fino ad un massimo di € 120.000,00 e comunque non eccedendo il 60% dei costi complessivi a carico dei comuni, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - 1) costituzione di nuovi canili pubblici, pienamente rispondenti ai requisiti illustrati nell'allegato 2, che sostituiscono canili pubblici obsoleti e da dismettere o servono aree prive di servizio pubblico. Per tali canili si può accedere ad un contributo variabile fra € 50.000,00 e € 120.000,00 secondo il bacino di utenza servito e i costi effettivi da sostenere;

- 2) costituzione di piccole unità di accoglienza con funzione di canile pubblico in grado di servire a basso costo e con requisiti e procedure semplificate bacini di utenza limitati. Per tali canili si può accedere ad un contributo massimo di € 30.000,00;
- 3) adeguamento di canili pubblici già esistenti ad alcuni dei requisiti di cui all'allegato 2, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 50.000,00 in relazione all'entità delle opere da realizzare;
- 4) costituzione di reparti finalizzati ad accogliere tipologie particolari di animali, inclusi i cani impegnativi e pericolosi, i cuccioli e/o le femmine gravide, animali anche di specie diverse dalla canina in custodia temporanea. Tali progetti verranno valutati sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare e potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di € 40.000,00;
- 5) costituzione di parchi gatti pubblici, in accordo con le indicazioni dell'Allegato 3, secondo le effettive e documentate necessità, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 50.000,00 sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare;
- 6) adeguamento di reparti ad uso pubblico convenzionato di canili privati di associazioni senza fini di lucro, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e previa acquisizione d'uso secondo le forme di legge, da parte di comuni interessati. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 30.000,00 in relazione all'entità delle opere da realizzare.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati, compatibilmente con i fondi assegnati alla Regione Piemonte ai sensi della L. 281/1991, esclusivamente in forma rateale di cui il 50% a titolo di acconto al momento dell'avvio dei lavori per cui sono stati assegnati, il 30% alla comunicazione della conclusione lavori che deve avvenire entro i due anni successivi, mentre la liquidazione del relativo saldo pari al 20% dell'importo complessivamente assegnato, resta subordinata alla comunicazione dell'avvio effettivo delle attività.

I criteri di finanziamento per la realizzazione di canili pubblici, individuati con la DGR n. 65-6578 del 8/7/2002 si intendono completamente sostituiti dalla presente deliberazione inclusi gli allegati 1 e 2 che ne formano parte integrante.

I finanziamenti già erogati dalla Regione Piemonte per progetti che non sono stati realizzati a causa di impedimenti di qualsiasi natura devono essere restituiti o reimpiegati secondo le condizioni della presente deliberazione entro il corrente anno finanziario.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato